



COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

c.a.p. 26843 - Provincia di Lodi

Codice Ente 10951

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 10 del 20-03-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **venti** del mese di **marzo**, alle ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

LUCCHINI FABRIZIO	P	MERLI ROMILDA	P
CABRINI FABIANO	P	VILLA LUIGI	P
SPELTA FLAVIO GIACOMO	P	PEDRINI ITALO	A
CASALI CRISTIANO	A	BRICCHI FIORANGELA	A
BRICCHI ALESSANDRO	P	GRANA LUCA	A
FERRARI ROBERTO	P	TINELLI GIUSEPPE	A
MERLI ALBERTO	P		

Totale Presenti n. 8 Totale Assenti n. 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. NICOLA CARAVELLA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **LUCCHINI Ing. FABRIZIO**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale” in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in particolare l’art. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 per le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono ad decorrere dal 2014 l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO:

- che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 anticipa in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale unica a decorrere dal 2012 applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili e alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- che l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per il Bilancio di Previsione e che tali regolamenti anche se adottati successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione hanno comunque effetto a valere da tale data;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2011, che ha fissato al 31/03/2012, il termine ultimo per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2012 degli Enti Locali;

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti e quindi anche per l’imposta municipale propria salvo l’abrogazione di alcune possibilità regolamentari originariamente previste dal comma 1, lettere e), d) e h) dell’art. 59 stesso in materia rispettivamente di pertinenze, di assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e delle inagibilità;

CONFERMATA pertanto la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate anche tributarie con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi (art. 52 D.Lgs. n. 446/1997);

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 approvata seduta stante del Regolamento sull’Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento nel D.Lgs. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

VISTO il comma 169, della Legge n. 296/2006 che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni se approvate successivamente al 1° gennaio 2012 hanno comunque effetto dal 1° dell'anno di riferimento;

VISTI:

- la Legge n. 42/2009;
- il D.Lgs. n. 23/2011 art. 8 e 9;
- la Legge n. 214/2011;

RILEVATO che l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 più sopra citato stabilisce che:

- È riservata allo stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base dello 0,76 %;
- La quota d'imposta risultante è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- Le detrazioni previste dal presente articolo non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'imposta municipale unica è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1922 rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti per i quali si rimanda all'art. 5 del Regolamento Comunale sull'imposta municipale unica e all'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

RITENUTO, opportuno determinare le aliquote per l'imposta municipale unica per l'anno 2012 nel seguente modo:

Abitazione Principale e pertinenza (*)	Aliquota 0,40%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	Aliquota 0,76%
Terreni agricoli	Aliquota 0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 0,20%

(*) Per pertinenza s'intendono le categorie catastali C/2 – C/6 – C/7.

RITENUTO prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per n. 1 pertinenza:

- Una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita a più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- La detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad abitazione principale l'importo complessivo della detrazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di **Euro 400,00**.

RICHIAMATO l'art. 10 del Regolamento IMU approvato con deliberazione n. 9 seduta stante il quale prevede che il valore delle aree fabbricabili ai fini della determinazione della base imponibile per il Calcolo dell'IMU è disciplinato ancora dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992;

CHE il medesimo art. 10 dispone che il comune determina annualmente e per zone omogenee il valore medio minimo tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano Regolatore al di sotto del quale non si fa luogo ad accertamento;

RAVVISATA l'opportunità di determinare, a valere per l'anno 2012, il valore medi minimi di mercato delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Unica sentita la proposta del Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica formulata tenendo conto del futuro assetto del Piano di Governo del Territorio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;

VISTA la Legge n. 214/2011;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: favorevoli otto, astenuti zero, contrari zero, essendo otto i presenti e otto i votanti;

D E L I B E R A

DI determinare ai fini dell'imposta municipale unica per l'anno 2012, le aliquote IMU nelle seguenti misure:

Abitazione Principale e pertinenza (*)	Aliquota 0,40%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	Aliquota 0,76%
Terreni agricoli	Aliquota 0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 0,20%

(*) Per pertinenza s'intendono le categorie catastali C/2 – C/6 – C/7.

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per n. 1 pertinenza:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 20-03-2012 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

- Una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto conto che se l'unità immobiliare è adibita a più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad abitazione principale l'importo complessivo della detrazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di **Euro 400,00**.

Di stabilire che il valore medio minimo di mercato delle aree fabbricabili per l'anno 2012, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, è quello risultante dall'allegata tabella "A".

Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero 30 gg. dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi legalmente resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'art 46 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott.ssa BARBARA STORTI

TABELLA “A” per la disciplina dei valori medi minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’I.M.U. a decorrere dal 01.01.2012

PARAMETRO N. 1	
VALORE DI BASE = 20,00 €/mq.	

PARAMETRO N. 2	
UBICAZIONE DELL’AREA	
ZONA	COEFFICIENTE
CENTRO STORICO CASTELNUOVO	1,20
CENTRO STORICO S. ANTONIO	1,20
COMPLETAMENTO CASTELNUOVO	1,00
COMPLETAMENTO S. ANTONIO	1,00
ESPANSIONE URBANIZZATA	1,20
ESPANSIONE NON URBANIZZATA	1,00

PARAMETRO N. 3	
SUPERFICIE FONDIARIA	
DIMENSIONE	COEFFICIENTE
FINO A 1.000 MQ.	1.00
DA 1.001 A 5.000 MQ.	1.10
DA 5.001 A 10.000 MQ.	1.20
DA 10.001 A 20.000 MQ.	1.40
OLTRE 20.000 MQ.	1.60

PARAMETRO N. 4	
INDICE DI EDIFICABILITÀ	
INDICE MQ. X MQ.	COEFFICIENTE
oltre o uguale a 0.6	1.00
inferiore a 0.6	0.90

PARAMETRO N. 5	
DESTINAZIONE URBANISTICA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
ABITATIVA	1.00
COMMERCIALE - ARTIGIANALE – INDUSTRIALE	0.80
RURALE	0.20

Esempio di calcolo: area fabbricabile (20,00 €/m2.) in centro storico (1.20) con superficie fondiaria da 5.001 a 10.000 mq. (1.20) con indice di edificabilità inferiore a 0.6 (0.90) a destinazione abitativa (1.00) = 20,00 €/m2 x 1.2 x 1.2 x 0.9 x 1 = 25,92 €/m2.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
LUCCHINI Ing. FABRIZIO

Il Segretario Comunale
Dott. NICOLA CARAVELLA

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 21-03-2012.

Addì, 21-03-2012

Il Segretario Comunale
Dott. NICOLA CARAVELLA

ESECUTIVITA' (Art. 134, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 20-03-2012, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 20-03-2012

Il Segretario Comunale
Dott. NICOLA CARAVELLA